

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

76.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDI

DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sui lavori della Commissione:</b>			
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	3, 5	Fracchia ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149);	
Biondi Alfredo .....	5	Fiandrotti: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623);	
Gargani Giuseppe .....	3, 5	Staiti di Cuddia delle Chiuse: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019);	
Mastrantuono Raffaele .....	4	Battistuzzi ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516) .....	5
Pedrazzi Cipolla Anna Maria .....	4	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	6, 8, 11 12, 13, 15, 16
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441);		Biondi Alfredo .....	9, 12, 14
Tatarella ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242);		Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	8, 9 10, 15
Mellini ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414);		Finocchiaro Fidelbo Anna Maria .....	8, 13
Nicotra ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775);		Fracchia Bruno .....	9, 11, 16
Gargani: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140);		Gargani Giuseppe .....	9, 12, 14, 15
Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219);		Mastrantuono Raffaele .....	9, 13, 14, 16
		Mellini Mauro .....	10, 11, 12, 15, 16
		Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> .....	8, 9 10, 15
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria .....	11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle ore 11.**

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Sui lavori della Commissione.**

PRESIDENTE. L'onorevole Gargani ha chiesto di parlare sui lavori della Commissione.

GIUSEPPE GARGANI. Prima che sia dato inizio ai nostri lavori desidero intervenire per avanzare alcune considerazioni.

Nell'ultimo periodo, anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, si è molto discusso a proposito — e spesso a sproposito — dei problemi della giustizia e delle questioni concernenti le proposte pendenti presso questa Commissione.

Credo sia importante definire, sotto l'aspetto procedurale oltre che sostanziale, l'impostazione che intendiamo seguire per i nostri lavori. Constato con piacere che l'esame della riforma dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione è in dirittura d'arrivo. Si tratta di un provvedimento complesso sul quale stiamo lavorando da quattro anni. Il gruppo democristiano ritiene che la Commissione debba assegnarsi tempi certi per concludere l'esame di tale normativa e non è disponibile ad accettare che vengano iscritti all'ordine del giorno altri provvedimenti.

Vorrei aggiungere che tra le questioni per le quali lo stesso presidente del Consiglio ha chiesto l'istituzione di una ses-

sione speciale di lavori parlamentari, rientra il provvedimento sulla responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato, già approvato da questa Commissione all'unanimità in sede referente il 2 settembre 1988; con uno sforzo eccezionale che credo costituisca un piccolo fiore all'occhiello.

Si attende da tempo che questo provvedimento venga esaminato dall'Assemblea. Pertanto riteniamo opportuno, anche in considerazione della disponibilità mostrata dagli altri gruppi, che esso venga trasferito in sede legislativa presso questa Commissione, affinché se ne possa completare l'*iter*. Riteniamo che ciò sia molto importante perché il provvedimento richiamato introduce modifiche dell'ordinamento giudiziario, oggetto di dibattito tra i parlamentari e i professori che si occupano di tali questioni, ed anche perché crediamo — in qualità di presidente avevo sottolineato questa esigenza — che la Commissione debba lavorare alacremente per varare la normativa sulla responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato, soprattutto dopo l'approvazione del provvedimento sulla responsabilità civile a seguito dello svolgimento del referendum su tale materia.

Credo, pertanto, che si possa predisporre un calendario rigoroso e certo per organizzare i nostri lavori nell'arco dei prossimi trenta giorni, utilizzando anche il martedì mattina — come del resto già avviene — ed il venerdì pomeriggio. Ciò in modo tale da giungere all'approvazione del provvedimento sui reati contro la pubblica amministrazione, completare l'*iter* della riforma del Consiglio superiore della magistratura, esaminata congiuntamente con la I Commissione, ed esami-

nare il testo sulla responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato, qualora si ottenga l'assegnazione in sede legislativa.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Le questioni sollevate dall'onorevole Gargani sono state spesso oggetto di discussione nell'ambito di questa Commissione, riuscendo a trovare in qualche caso un'intesa unitaria. Si tratta, peraltro, di problematiche richiamate frequentemente anche dal gruppo comunista, che condivide l'esigenza di conferire concretezza ed organicità ai nostri lavori per arrivare a conclusioni certe in ordine a provvedimenti di legge, sui quali, secondo le nostre forze e capacità intellettuali, abbiamo speso ore di lavoro ed operato sforzi culturali. Credo che tale risultato sia auspicabile soprattutto per la funzionalità del Parlamento.

Per quanto riguarda il provvedimento sulla responsabilità disciplinare e l'incompatibilità del magistrato, vorrei ricordare al collega Gargani che, come risulta anche dal resoconto, in occasione della votazione finale in sede referente o del conferimento alla collega Fumagalli del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, nessun gruppo ritenne opportuno discutere la questione dell'assegnazione del provvedimento in sede legislativa. Si tratta, infatti, di un testo di estrema importanza, nel quale è necessario introdurre talune correzioni anche in relazione alla riflessione compiuta sulla materia nell'ultimo anno e mezzo dalla dottrina e dall'apparato giudiziario.

In ogni caso, il gruppo comunista è disponibile a verificare se sussistono le condizioni, in primo luogo politiche, quindi di contenuto, per l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa. Sarà, però, necessario tenere anche conto del calendario dell'Assemblea, nonché degli impegni e della mole di lavoro che ci attendono.

Condivido la convinzione del collega Gargani che l'esame della materia oggi all'ordine del giorno debba essere concluso, affinché ognuno di noi possa sapere

chiaramente a che punto si trovino i lavori, in quanto è difficile riprendere dopo molto tempo la discussione di argomenti così delicati.

In ogni caso, credo sia opportuno esaminare questi problemi nell'ambito dell'ufficio di presidenza. Personalmente, non ho difficoltà ad utilizzare pienamente per i nostri lavori le giornate di martedì e venerdì purché si affrontino gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sia in sede legislativa sia in altra sede; altrimenti, diventerebbe difficile per ciascuno di noi organizzare i propri impegni, tenendo conto del fatto che per molti gruppi si pone il problema delicato riguardante la possibilità di lavorare l'intera giornata del martedì. Potremmo recuperare comunque molto spazio nel periodo di tempo compreso tra febbraio e marzo, fermo restando che per la mia parte politica diventa piuttosto difficile garantire un'adeguata presenza il venerdì, poiché ci troviamo in fase congressuale.

Una volta assicurata la disponibilità del gruppo comunista ad organizzare i lavori in modo tale da giungere ad una rapida approvazione della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, credo sia importante concludere l'iter del progetto di legge sulla disciplina sanzionatoria dell'assegno bancario, che non è irrilevante dal punto di vista dei fascicoli giudiziari che giacciono nelle preture circondariali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
VIRGINIO ROGNONI

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista non rinuncia, inoltre, ad avviare a conclusione l'esame in sede referente dei progetti di legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia; faccio osservare in proposito che da due anni attendiamo la presentazione di un disegno di legge in materia.

Prego dunque il presidente della Commissione di riunire l'ufficio di presidenza al fine di compiutamente definire, con il concorso di tutte le parti politiche, il calendario dei nostri lavori.

RAFFAELE MASTRANTUONO. In merito alla proposta avanzata dall'onorevole Gargani, desidero precisare che più volte questa Commissione si è intrattenuta sulle questioni da lui poste. In realtà, da diverso tempo ormai iniziamo i nostri lavori il martedì; il problema riguarda piuttosto la presenza dei gruppi, che non sempre viene assicurata.

Certamente, i provvedimenti citati sono di particolare rilevanza, per cui risulta particolarmente strano ed anomalo — per non dire altro — che normative come quella sulla responsabilità disciplinare dei magistrati siano tuttora in attesa di essere esaminate dall'Assemblea.

Per quanto riguarda la richiesta formulata dall'onorevole Gargani in ordine al trasferimento dell'esame di questo progetto di legge alla sede legislativa, devo dire con estrema franchezza di non essere propenso in questo momento a pronunciarmi in termini positivi, poiché non mi sembra opportuno — mi esprimo a titolo personale e potrei rivedere la mia opinione — sottrarre alla valutazione dell'Assemblea provvedimenti di questa rilevanza.

Certamente, occorre produrre una normativa che sia in grado di stimolare l'efficienza e la funzionalità dell'amministrazione, secondo un'esigenza che attualmente viene avvertita in modo particolare dai partiti e dalle istituzioni. Desidero, tuttavia, rammentare che il gruppo socialista intende assumere una posizione particolarmente ferma in ordine alla necessità di giungere in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge riguardante la repressione del traffico degli stupefacenti.

In considerazione degli impegni che attendono i componenti la Commissione, condivido l'esigenza manifestata dall'onorevole Gargani in ordine alla necessità di organizzare nel modo migliore i nostri lavori, al fine di licenziare nel più breve tempo possibile provvedimenti che si trovano ormai sulla dirittura d'arrivo.

ALFREDO BIONDI. Intervengo brevemente solo per manifestare il mio assenso alla proposta avanzata dall'onorevole Gargani.

PRESIDENTE. Mi permetto anzitutto di osservare che non da ora la Commissione si riunisce il martedì, il mercoledì, il giovedì ed eventualmente il venerdì; si tratta evidentemente di garantire la presenza di tutti i gruppi, indipendentemente dalla quale non esiste programma che possa essere rispettato.

Le proposte avanzate in questa sede dovranno essere esaminate nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, che intendo convocare per domani alle 8,30, prima dello svolgimento della seduta congiunta delle Commissioni giustizia e affari costituzionali. In quella sede potremo definire un calendario realistico e serio sulla base del convincimento dei più. Faccio osservare in proposito che ho già ricevuto una lettera nella quale viene espressa la volontà, emersa anche nell'ambito dell'intervento dell'onorevole Mastrantuono, di porre all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge sulla repressione del traffico di stupefacenti.

GIUSEPPE GARGANI. Ho già detto molto sommessamente che il gruppo democratico cristiano considera l'approvazione della riforma dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione pregiudiziale rispetto all'esame di ogni altro punto inserito nell'ordine del giorno. Mi sembra, inoltre, che molti gruppi abbiano manifestato la volontà di trasferire in sede legislativa il testo sulla responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato, approvato da questa Commissione in sede referente in seguito ad un lavoro protrattosi notte e giorno. Ritengo urgente intervenire su questa materia, in merito alla quale, del resto, si è spesso discusso in maniera non molto ortodossa.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441); e delle proposte di legge Tatarella ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da**

parte degli amministratori degli enti locali (242); Mellini ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414); Nicotra ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775); Gargani: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219); Fracchia ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149); Fiandrotti: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623); Staiti di Cuddia delle Chiuse: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019); Battistuzzi ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri: « Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali »; Mellini ed altri: « Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione »; Nicotra

ed altri: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; Gargani: « Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; Andò ed altri: « Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Fracchia ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione »; Fiandrotti: « Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio »; Staiti di Cuddia delle Chiuse: « Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito »; Battistuzzi ed altri: « Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive ». Ricordo che nella seduta del 2 maggio scorso si è deliberato di assumere come testo base il testo unificato già elaborato dalla Commissione in sede referente e, sempre in tale seduta, si è iniziata la discussione dell'articolo 1 di cui do lettura:

#### ART. 1.

1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 314. — (*Peculato*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 314. — (*Peculato*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragioni del proprio ufficio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica amministrazione, se ne appropria, ovvero la distrae a favore di un terzo, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna comporta la interdizione temporanea.

*Conseguentemente, all'articolo 19, aggiungere la parola: 315.*

1. 1.

Mellini.

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

1. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante, Bargone.

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni quando il colpevole ha fatto uso momentaneo della cosa.

1. 3.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Orlandi, Recchia, Trabacchi, Vacca, Turco, Violante.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

La stessa pena si applica nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, abbiano utilizzato, a proprio vantaggio, la prestazione d'opera di soggetti dipendenti dalla stessa amministrazione cui appartiene l'ufficio o il servizio.

1. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Bargone, Ciconte, Fracchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante, Orlandi.

Era stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART....

L'articolo 315 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 315. — (*Illecita destinazione di pubbliche risorse*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragioni del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque le disponibilità di denaro o altre pubbliche risorse vincolate dalla legge, o da un atto amministrativo di un altro ente pubblico, al perseguimento di uno scopo determinato, li utilizza per il soddisfacimento di

finalità pubbliche diverse da quelle stabilite, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

*Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere la parola: 315.*

1. 01

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Orlandi.

I pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 1 erano già stati espressi, ma, in considerazione del fatto che dall'ultima seduta in cui si è affrontato l'esame del provvedimento ad oggi è passato molto tempo, prego il relatore ed il rappresentante del Governo di esporli nuovamente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. L'articolo 1 del testo unificato sottoposto all'attenzione dei colleghi comporta la soppressione della fattispecie del peculato per distrazione, mentre rimane la figura del peculato vero e proprio; in ciò consiste il risultato raggiunto in sede di Comitato ristretto.

L'emendamento Mellini 1.1 reintroduce proprio l'ipotesi del peculato per distrazione: per tale ragione, esprimo parere contrario a tale emendamento.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 1.2 eleva da sei mesi ad un anno il minimo della pena prevista nel caso in cui il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita. Invece l'emendamento Fracchia ed altri 1.3 si limita ad elevare il minimo della pena lasciando inalterato, per quanto riguarda il resto, il testo del Comitato ristretto, ossia senza prevedere l'immediata restituzione della cosa della quale si è fatto uso momentaneo.

Si tratta, quindi, di stabilire se si debba introdurre o meno il concetto dell'immediata restituzione della cosa, concetto che, a mio avviso, è implicito nella momentaneità dell'uso. Invito dunque i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.3.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 1.4 introduce una fattispecie aggiuntiva, stabilendo che si abbia peculato allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio abbiano utilizzato, a proprio vantaggio, la prestazione d'opera di soggetti dipendenti dalla stessa amministrazione cui appartiene l'ufficio o il servizio. Si tratta di un'ipotesi nuova, già contenuta in quella del peculato per appropriazione, alla quale, con l'emendamento in esame, si intende conferire una propria specificità che ritengo pleonastica rispetto alla fattispecie di reato già prevista. Esprimo, pertanto, parere contrario all'emendamento 1.4.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e preannuncio la presentazione di un emendamento del Governo, di cui raccomando l'approvazione, con il quale si specifica che la pena prevista viene applicata quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita.

Mi rendo conto che si tratta di una precisazione puramente tecnica, ma il secondo comma dell'articolo 1 del testo unificato (il quale si limita a prevedere l'uso momentaneo della cosa) così come formulato potrebbe far insorgere dubbi interpretativi in ordine alla possibilità della sua applicazione ai soggetti che abbiano agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e poi l'abbiano restituita.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

1. 5

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emen-



damento 1.5, testè presentato dal Governo che, tra l'altro, recepisce parzialmente il contenuto dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 1.2.

**PRESIDENTE.** Dopo aver preso atto dell'emendamento presentato dal Governo, vorrei sapere se i firmatari dell'emendamento 1.2 intendono ritirarlo.

**ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.** Riteniamo di dover mantenere l'emendamento 1.2 nella parte che stabilisce l'aumento del minimo edittale, aspetto sul quale si è discusso a lungo in sede di Comitato ristretto. Riteniamo, infatti, che, a seguito dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale, la pena di sei mesi risulti irrisoria rispetto al tipo di comportamento attuato che comunque comporta l'approfittamento di un bene pubblico.

Riteniamo che la formulazione del Governo possa essere condivisa: precisare che la cosa dopo l'uso momentaneo è stata restituita, può agevolare le indagini sullo specifico dolo che è stato compiuto.

**BRUNO FRACCHIA.** Con riferimento all'emendamento 1.3, di cui sono primo firmatario, insisto, ricollegandomi a quanto detto dalla collega Finocchiaro Fidelbo, perché il minimo della pena venga elevato ad un anno. Vorrei inoltre verificare se non sia possibile accogliere al tempo stesso la formulazione proposta dal Governo e quella di cui all'emendamento 1.2. In altri termini, anziché dire: «...se il colpevole ha agito allo scopo di...», si potrebbe utilizzare la seguente formulazione: « il colpevole ha fatto uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ».

Mi sembra che questa formulazione aiuti a definire in modo chiaro la condotta del colpevole indipendentemente da un accertamento sempre difficile dell'elemento soggettivo.

**GIOVANNI SILVESTRO COCO,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La formulazione di cui all'emendamento 1.3

considera anche l'ipotesi di chi si appropria della cosa per circostanze sopravvenute; in tal modo verrebbe inclusa l'ipotesi di chi ha sottratto la cosa non per farne uso momentaneo, ma per altro scopo. In realtà, tale ipotesi è ben diversa da quella dell'appropriazione — su questo concetto dottrina e giurisprudenza sono ormai giunte ad una definizione abbastanza precisa — realizzata al solo scopo di fare uso momentaneo del bene (deve esservi la prova che la condotta è avvenuta per tale uso momentaneo).

L'emendamento 1.5 presentato dal Governo propone la valutazione di due elementi: lo scopo dell'appropriazione consistente nell'uso momentaneo e la restituzione. Ritengo che tale formulazione sia preferibile.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA,** *Relatore.* Mi sembra che l'onorevole Fracchia abbia proposto di accedere ad una fattispecie diversa, nella quale venga eliminata l'intenzionalità dell'attore del reato; ritengo che il relatore non possa non essere favorevole ad una tale innovazione.

**ALFREDO BIONDI.** A mio avviso, occorre considerare l'intenzione di fare uso momentaneo della cosa, intenzione che rappresenta anche la condizione in cui il soggetto manifesta il proprio comportamento. Ritengo dunque che le due componenti individuate dall'emendamento del Governo siano essenziali.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo, tendente a considerare l'elemento psicologico, che dà rilevanza alla condotta.

Come osservava l'onorevole Biondi, la formulazione proposta dal Governo coincide con quella di cui all'articolo 626, comma 1, del codice penale, riguardante il furto d'uso; si tratta di una fattispecie identica, pur cambiando la qualità soggettiva.

Occorre il dolo, la volontà specifica di fare uso momentaneo della cosa per evitare di punire la condotta oggettiva di chi si trova nel possesso della medesima senza averne avuto l'intenzione.

GIUSEPPE GARGANI. Desidero spezzare una lancia a favore dell'emendamento 1.5 presentato dal Governo, sia sotto il profilo dell'entità della pena — il minimo edittale di un anno mi sembra eccessivo in presenza della volontà di utilizzare la cosa e di restituirla — sia con riferimento all'individuazione dell'elemento soggettivo, che considero determinante.

Invito dunque i rappresentanti del gruppo comunista a ritirare l'emendamento presentato.

BRUNO FRACCHIA. Accedo alla richiesta di non insistere sulla connotazione in senso oggettivo della condotta, così come risultante dalla formulazione dell'emendamento 1.3; viceversa, insisto sull'aumento del minimo edittale della pena da sei mesi a un anno.

MAURO MELLINI. Signor presidente, intervengo per manifestare ancora una volta la mia contrarietà alla soppressione del peculato per distrazione, che del resto rappresenta l'unica seria forma di peculato, in quanto quello per appropriazione interessa solo i disgraziati, che aprono un cassetto spinti dalla disperazione.

In un momento di grave emergenza nell'ambito della pubblica amministrazione — visto che certe situazioni vengono da tutti riconosciute, salvo il caso in cui ciò non risulti conveniente — si sopprime il vero peculato, quello per distrazione. Se si sono verificate forme di abuso nell'interpretazione della norma, il problema consiste nell'individuare gli accorgimenti diretti a ricondurre il concetto di reato di peculato per distrazione in termini che non siano quelli di un intervento supplemento rispetto ad una funzione di controllo amministrativo o addirittura di amministrazione, secondo gli intenti a volte dichiarati da taluni magistrati. Nel corso degli anni Cinquanta, indubbiamente, abbiamo assistito a deformazioni, che poi si sono ritorte in una direzione politica diversa da quella per la quale erano state concepite.

Sono contrario all'introduzione della figura del peculato d'uso, poiché essa si presterà a nuove forme di intervento e di

deformazione della funzione giudiziaria; essa è somigliante a quella del furto d'uso, poiché quest'ultimo si fonda sul concetto della sottrazione al detentore, mentre il primo si basa sul principio della detenzione da parte dell'agente.

Che cosa significa sottrarre se non portar fuori qualcosa da una determinata sfera...

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso non si tratta di sottrazione.

MAURO MELLINI. E allora di cosa si tratta? Introduciamo il peculato per distrazione ai fini del peculato d'uso e ciò non ha senso. Facendo riferimento all'uso momentaneo della cosa non si evidenzia che è l'appropriazione a caratterizzare il peculato.

Aggiungo che vi sono casi di peculato considerato per appropriazione che gridano vendetta al cospetto di Dio, per esempio persone condannate per aver fatto telefonate interurbane, ipotesi che non rientra nel peculato per distrazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Questo caso rientra nella fattispecie più generale del peculato così come l'utilizzo della macchina di servizio per andare alla partita.

MAURO MELLINI. Aboliamo il peculato per distrazione a proprio favore perché quello a vantaggio dell'amministrazione rientra nella figura dell'abuso. Intendo sottolineare gli inconvenienti che derivano dall'accorgimento dell'introduzione del peculato d'ufficio che, a mio avviso, costituisce una deformazione ed una cattiva imitazione del furto d'ufficio, stanti i diversi presupposti dei due reati.

Intendo, inoltre, denunciare fin da ora la pesante responsabilità politica che ci assumiamo nel momento in cui nel nostro paese la più grave emergenza ed il più alto fatturato di illeciti dipendono non dalla mafia, dalla camorra o dalla 'ndrangheta né dalle attività delle più grandi industrie, ma dai reati contro la pubblica amministrazione.

A fronte degli abusi e degli interventi devianti e fuorvianti che certamente vengono compiuti da parte dell'autorità giudiziaria — la quale si adatta benissimo al clima di tolleranza che esiste attorno a queste gravissime forme di reato — interveniamo con misure legislative destinate a creare un ulteriore lassismo.

Pertanto, credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità politiche senza poi invocare a gran voce la moralizzazione della vita pubblica.

Il primo articolo del testo unificato al nostro esame è abbastanza indicativo; con esso si premia, infatti, la forma più pericolosa, grave e remunerativa di peculato, ossia quello per distrazione, attraverso il quale si possono realizzare enormi profitti. Invito, quindi, la Commissione a votare a favore dell'emendamento da me presentato.

**BRUNO FRACCHIA.** Desidero intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento Mellini 1.1.

Credo che la discussione sulla materia al nostro esame non dovrebbe, obiettivamente, aver mai fine se si considera la sua particolare importanza e complessità. Potremmo, quindi, soffermarci a lungo su questioni già molto divise durante la discussione generale ed in sede di Comitato ristretto.

L'onorevole Mellini può essere in parte nel giusto, anche perché nella materia che affrontiamo è difficile separare il torto dalla ragione. Tuttavia, egli deve considerare che la riforma dell'articolo 314 del codice penale (ossia l'attuale formulazione della fattispecie del peculato) comporta non solo l'eliminazione dell'ipotesi della distrazione, ma anche la creazione della figura dell'abuso d'ufficio, di cui all'articolo 11, che recupera largamente quella fattispecie delittuosa di cui si è giustamente fatto carico oggi l'onorevole Mellini. L'ossatura della riforma è costituita da questi elementi.

Alla modifica del reato di peculato si accompagna l'abolizione della figura dell'interesse privato in atti d'ufficio e la trasformazione dell'abuso d'ufficio me-

diante una nuova norma della quale invito l'onorevole Mellini a tenere conto, perché se si prescinde da essa non si coglie la sostanza della riforma. Per questi motivi il gruppo comunista voterà contro l'emendamento 1.1.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Finocchiaro Fidelbo e altri 1.2.

**MAURO MELLINI.** Sono stato invitato a tenere presente la formulazione della norma relativa all'abuso di atti d'ufficio, qualificato dall'interesse patrimoniale. Voglio sottolineare che con questa appendice sul peculato, relativa all'appropriazione d'ufficio, si aggrava soprattutto il minimo della pena (non ci interessano in questa sede i casi di peculato per distrazione inventati o inesistenti ed abusivamente ed arbitrariamente contestati). Viene punito, quindi, l'uso momentaneo della cosa, sempre a carico di quei poveracci — in genere si tratta degli ufficiali delle poste — che mettono le mani nei cassetti e cose del genere.

All'ipotesi del peculato per distrazione possono riconnettersi effetti patrimoniali stabili enormi, tali da non essere suscettibili di un'interpretazione pietistica, come quella dell'uso momentaneo della cosa. In alcuni casi tale uso, che oggi difficilmente rientra nell'ipotesi del peculato, con questa riforma, che costituisce un'interpretazione autentica del concetto stesso di peculato, verrà ad essere inclusa in quella fattispecie.

A seguito della soppressione della figura del peculato per distrazione, andrà estendendosi quella del peculato nell'ipotesi attenuata che è stata formulata e si determinerà uno scompensamento rispetto ad altre figure di reato. Si adotteranno misure severe nei confronti di quei poveracci che pure si comportano in maniera obiettivamente delittuosa, mentre esistono forme ben più raffinate, gravi e pericolose

di criminalità. Questa è la realtà e queste sono le responsabilità politiche che andiamo ad assumerci. Sono contrario ad introdurre questa norma non perché il peculato d'uso debba essere punito in forma più grave, ma perché ritengo che le conseguenze siano tali da determinare scompensi in tutto il meccanismo dei reati compresi in questa materia; dico ciò anche per rispondere all'invito del collega Fracchia di tener presente il quadro complessivo.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista ha acceduto alle linee portanti della riforma, alla quale però intendiamo continuare a dare il nostro contributo specifico, con particolare riferimento a questa ipotesi di reato ed a quella contemplata nel successivo articolo 11, cui faceva riferimento l'onorevole Mellini.

È vero che il collega Mellini ha letto il contenuto dell'articolo 11 del testo unificato, ma gli ricordo che il gruppo comunista ha presentato — tra gli altri — un emendamento che propone una riformulazione dell'articolo in questione tale da fugare le preoccupazioni da lui testè evidenziate, prevedendo due fattispecie di reato e due sanzioni, in modo tale da non punire « il poveraccio » evocato dal collega, ma l'abuso di più vaste proporzioni. Se si legge il nostro emendamento 11.2, si vedrà che non vi è incoerenza all'interno della nostra impostazione, semmai si può discutere sulle scelte effettuate dal gruppo comunista.

Anche sulla base del pensiero espresso dai colleghi del mio gruppo, ritengo che l'emendamento 1.2 potrebbe essere nuovamente formulato, prevedendo semplicemente che « si applica la pena della reclusione da uno a tre anni ». Ritiro inoltre l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 1.2, che, nella nuova stesura, risulta così formulato:

*All'articolo 1, secondo capoverso, sostituire le parole:* si applica la pena della

reclusione da sei mesi a tre anni *con le seguenti:* si applica la pena della reclusione da uno a tre anni.

1. 2

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1.5, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 1.4.

ALFREDO BIONDI. Desidero far presente che l'emendamento 1.4 crea problemi di carattere interpretativo. Infatti, può accadere che chi utilizzi un dipendente della pubblica amministrazione per compiti che rientrano nell'ordinarietà di utenza — che possono essere svolti senza finalità delittuose — rientri nella fattispecie del reato previsto. La norma si presta ad un'interpretazione pericolosa, poiché possono individuarsi devianze che nascono dalla modifica di quella che è una prassi, non voglio dire di cortesia, ma di affidamento esistente tra un dipendente ed il dirigente, per cui anche una semplice prestazione, svolta rigorosamente nell'ambito delle proprie competenze o attribuzioni, rischia di diventare penalmente apprezzabile. Penso alla posizione ricattatoria che, per un motivo successivo, può determinare in chi si era prestato ad un « servo encomio » in una posizione di reciprocità, un mutamento di atteggiamento, portando ad una devianza.

Esprimo le mie perplessità, anche se mi rendo conto che avrei dovuto sollevarle in una fase precedente, partecipando più diligentemente ai lavori della Commissione. Mi permetto di affermare che l'emendamento, così com'è formulato, se dovesse divenire norma di legge, determinerebbe difficoltà per il giudice in ordine alla sua applicazione.

GIUSEPPE GARGANI. Non riprendo le considerazioni svolte dall'onorevole Biondi. Effettivamente, ritengo che l'emendamento in questione potrebbe risultare pericoloso e dovrebbe essere riformu-

lato; nell'ambito della pubblica amministrazione, infatti, non esistono competenze e funzioni specificatamente definite una volta per tutte, per cui di volta in volta possono essere svolte dal dipendente talune attività che sono comunque suscettibili di recare un vantaggio al soggetto cui sono indirizzate. Si rischia, dunque, di approvare una norma che colpisce l'indeterminatezza insita nelle funzioni proprie della pubblica amministrazione.

MAURÒ MELLINI. Condivido la posizione espressa dall'onorevole Biondi; vi è il problema di comprendere a quale figura di reato corrisponda la norma contenuta nell'emendamento sia nell'ambito dell'attuale ordinamento, sia rispetto alle altre figure che emergono dall'impostazione complessiva della riforma. Manca un chiaro riferimento al carattere abusivo dell'utilizzazione; vi sono forme di utilizzazione a vantaggio personale già punite dalla legge, non possiamo però impedire che il prefetto abbia il cameriere e l'ufficiale l'attendente.

Anche al di là di quelle che sono chiare predeterminazioni, chi approfitta della cortesia di un dipendente della pubblica amministrazione, facendosi magari aiutare in attività di carattere personale, commette un peculato d'uso.

Pertanto, apprezzo le buone intenzioni che hanno ispirato i presentatori dell'emendamento, però, per il modo in cui è formulato, esprimerò voto contrario.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Desidero chiarire che il nostro emendamento intende punire condotte la cui fattispecie è stata già affrontata nell'ambito della discussione che si è svolta in sede di Comitato ristretto. L'emendamento si riferisce ad alcune situazioni che, purtroppo, si registrano molto frequentemente: l'utilizzo di dipendenti della pubblica amministrazione a fini di esclusivo vantaggio personale. Mi riferisco al caso — non inconsueto — in cui dipendenti comunali vengono utilizzati, per esempio, nei lavori di recinzione alla villa dell'assessore.

Mi auguro che si sia compreso il tipo di condotte che si intendono punire, non siamo certo arrivati alla follia di perseguire i comportamenti del prefetto per le mansioni svolte dal suo cameriere.

Ciò posto, gli onorevoli Biondi e Gargani hanno sostanzialmente osservato che, comunque, si tratta di una condotta riconducibile al comma 1 dell'articolo 1. In realtà il mio emendamento, che deve collocarsi dopo il secondo capoverso di tale articolo, prevede una fattispecie più limitata e, conseguentemente, una pena inferiore. Non riterrei giusto se, in base al principio sostenuto dai colleghi Biondi e Gargani, si finisse per punire la condotta in questione con la stessa pena da tre a 10 anni prevista dal primo comma per altra fattispecie.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Prendo spunto dall'intervento della collega Finocchiaro, nonché dalle osservazioni dell'onorevole Mellini, per cercare di chiarire a quale figura sia riconducibile la condotta oggetto dell'emendamento 1.4.

Ricordo che si è discusso del problema anche nella seduta precedente, nella quale mi pare che il gruppo comunista fosse sostanzialmente orientato a ritirare l'emendamento. Sarei dell'avviso che la condotta cui si riferisce, anziché nella figura del peculato (perché non mi sentirei di omologare la prestazione d'opera di una persona alle cose mobili altrui) possa più propriamente rientrare in quella dell'abuso d'ufficio.

Chiedo pertanto ai presentatori di ritirare il loro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro ed altri 1.4, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Finocchiaro ed altri 1.01, di cui ho dato precedentemente lettura.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Richiamo molto brevemente quanto già osservato in Comitato ristretto, quando si è ritenuto di escludere sulla riformulazione del testo il peculato per distrazione sulla base di considerazioni fin troppo note per ripeterle in questa sede.

Con l'articolo aggiuntivo 1.01 si prevede la sanzione punitiva per una serie di comportamenti particolarmente frequenti circa l'utilizzo di finanziamenti provenienti da organismi comunitari (relativi ad alcuni settori, in special modo quello agroalimentare), o derivanti da leggi dello Stato o da provvedimenti di enti diversi, in particolare delle regioni. Abbiamo ritenuto di considerare ipotesi in cui appunto tali finanziamenti, finalizzati solo al perseguimento di un determinato scopo, vengano invece utilizzati per il soddisfacimento di finalità pubbliche diverse.

Ricordo che nel corso della discussione sulla riforma della legge Rognoni-La Torre, su impulso del Governo, proprio con riguardo a situazioni similari (contributi CEE e AIMA, con riferimento al settore agroalimentare) si è ritenuto di prevedere una fattispecie aggravata di truffa, considerando proprio la diffusione del fenomeno. Oltre a tale fattispecie, vi è anche l'ipotesi in cui, senza truffa o raggiro, si chiedano finanziamenti e questi vengano poi utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla legge. Ritengo quindi importante tale previsione.

GIUSEPPE GARGANI. Faccio presente che la previsione contenuta nell'articolo aggiuntivo in oggetto è pericolosa e in qualche modo assurda rispetto alla verifica della fattispecie. Un finanziamento concesso in base ad una legge ad una amministrazione pubblica affinché lo utilizzi per un determinato scopo è definitivamente vincolato, per cui non so quale possibilità abbia l'amministrazione stessa di utilizzarlo per altre finalità. Per esempio, se viene concesso alla Cassa per il Mezzogiorno per costruire un acquedotto, non credo si possa completare il relativo *iter*, indipendentemente dalla costruzione dell'acquedotto.

AmMESSO per assurdo che esista la possibilità, credo che la modifica delle finalità sia un atto discrezionale politico, non monocratico ma collegiale, che investe tutta l'amministrazione. A mio avviso, se si vuole costruire un asilo invece di una scuola elementare, si deve sempre chiedere l'autorizzazione all'ente erogante. Comunque, il mutamento delle finalità sarebbe un atto discrezionale della pubblica amministrazione che non si può configurare in questa fattispecie penale.

Chiedo pertanto ai colleghi del gruppo comunista di ritirare l'articolo aggiuntivo; altrimenti, il mio voto sarebbe contrario.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Gargani perché anche io ritengo che la norma sia particolarmente pericolosa, in quanto sembra introdurre il peculato per distrazione indirettamente, mentre la volontà del legislatore è di prefigurare questa ipotesi nell'ambito di altre fattispecie indicate dalla legge, pur non prevedendo sostanzialmente il dolo specifico.

La norma potrebbe inoltre costituire un pericolo nell'ipotesi in cui enti locali debbano utilizzare somme, con vincolo di destinazione, per esempio per pagare gli stipendi al personale.

Credo che la previsione sia sostanzialmente contraria alla sistematica e allo spirito della riforma. Del resto, nell'attuale sistema normativo (mi riferisco in particolare all'articolo 84, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica riguardante gli impiegati civili dello Stato del 1957) mi pare siano previste alcune ipotesi riferite a pubblici dipendenti che utilizzano fondi e risorse pubbliche senza poter essere incriminati penalmente.

ALFREDO BIONDI. Sulla questione in oggetto nutro qualche preoccupazione di ordine etico-giuridico, perché vi possono essere situazioni (che per necessità di completezza potrebbero essere previste, o anche non esserlo) nelle quali si configura la possibilità di una « devianza » rispetto alle finalità originarie. Questa sorta di

« ritorno di fiamma » che ho sentito illustrare — come sempre con molta efficacia — dalla collega Finocchiaro Fidelbo, mi sembra piuttosto grave e pericolosa sotto il profilo interpretativo. Essa costituisce una forma di ravvedimento rispetto alle posizioni precedentemente assunte che può suscitare problemi, introducendo elementi di discrezionalità rispetto a comportamenti — per esempio degli assessori — diretti da finalità che sono quelle indicate, comportamenti che non potrebbero configurarsi sotto il profilo del dolo né attingere ad una responsabilità penale.

Pur comprendendo che l'articolo aggiuntivo 1.01 mira ad evitare devianze ed abusi, sono ad esso contrario per i motivi che ho esposto.

MAURO MELLINI. Apprezzo la finalità dell'articolo aggiuntivo 1.01, presentato dai colleghi del gruppo comunista, che è quella di rimediare ad alcune delle incongruenze derivanti dalla soppressione del peculato per distrazione; apprezzo, cioè, proprio quell'aspetto sul quale altri si sono espressi negativamente.

Voterò a favore di questo articolo aggiuntivo soprattutto in considerazione dell'impegno assunto dal gruppo comunista a battersi con grande rigore per modificare l'articolo 11 del testo in esame. In caso contrario, arriveremmo all'assurdo di stabilire un'uguale pena per il pubblico ufficiale che distrae un bene a favore di una finalità pubblica e per chi agisca per un interesse privato.

In sostanza, se il testo dell'articolo 11 rimanesse inalterato si verrebbe a determinare una gravissima incongruenza. Credo, pertanto, che si debba fare il possibile per cercare di porre rimedio all'impostazione della riforma — adottata nel chiuso di una Commissione in sede legislativa — che comporta una responsabilità enorme di fronte al paese. Si tratta di una riforma istituzionale attuata attraverso la modifica di norme penali.

GIUSEPPE GARGANI. Riteniamo di essere responsabili solo in rapporto alla legislazione vigente.

MAURO MELLINI. Abbiamo la responsabilità di far fronte a trasformazioni della funzione giudiziaria, di fronte alle quali reagiamo modificando, con modalità e con effetti sbagliati, la normativa esistente, male interpretata e comunque utilizzata in modo abnorme sul piano istituzionale. Voterò, dunque, a favore dell'articolo aggiuntivo 1.01 augurandomi che venga approvato e, soprattutto, che non si introducano ulteriori incongruenze rispetto ai contenuti dell'articolo 11.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo 1.01, perché se si dovessero reintrodurre alcune ipotesi di peculato per distrazione non potremmo limitarci soltanto a determinate fattispecie, ma dovremmo riconsiderare tutti gli aspetti della questione. L'articolo aggiuntivo contrasta con l'impostazione della riforma, perché non sarebbe giustificata una reintroduzione del peculato per distrazione in base alle motivazioni illustrate.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo a mia volta parere contrario all'articolo aggiuntivo 1.01 in quanto condivido le considerazioni espresse dagli onorevoli Gargani, Biondi, Mastrantuono e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Finocchiaro Fidelbo ed altri 1.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui,

riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Gli onorevoli Mastrantuono ed Alagna hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

1. L'articolo 316, del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — (*Sfruttamento dell'altrui errore o soggezione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità patrimoniale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'altrui stato di soggezione, da lui non volontariamente causato, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità patrimoniale non dovuti o ne accetta la promessa ».

2. 1

BRUNO FRACCHIA. Ritengo che l'ipotesi della cosiddetta concussione ambientale, introdotta dal secondo capoverso dell'emendamento 2.1, debba essere affrontata successivamente in *sede materiae*.

Stiamo discutendo del peculato mediante profitto di errore altrui, ossia di una condotta che va a beneficio del pubblico ufficiale il quale ritiene qualcosa senza interferire sul comportamento del privato, ma limitandosi a giovare dell'errore altrui.

Ben più grave è il caso della concussione ambientale che rientra, appunto, nella fattispecie della concussione e non in quella del peculato mediante profitto. Pertanto, ritengo che la materia oggetto del secondo capoverso dell'emendamento, in esame debba essere affrontata quando si tratterà l'ipotesi della concussione.

Per quanto riguarda il primo capoverso dell'emendamento 2.1, non ritengo di dover avanzare osservazioni di merito.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ritiro l'emendamento di cui sono primo firmatario, ma ritengo debba essere sottolineata l'opportunità di prevedere comunque la fattispecie di reato di cui al primo capoverso dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

MAURO MELLINI. Desidero che risulti dal resoconto stenografico che presenterò una serie di articoli aggiuntivi al testo al nostro esame tendenti ad estendere i principi introdotti con la riforma in discussione anche alle corrispondenti fattispecie previste dal codice penale militare di pace.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a martedì 23 gennaio 1990 alle 9,30.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 31 gennaio 1990.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO